

**fabi**


FEDERAZIONE AUTONOMA  
BANCARI ITALIANI

SEGRETERIA PROVINCIALE  
Via Torino nr.21 - 20123 Milano  
Tel.02/89012885 - Fax.02/89012948  
[www.fabimilano.mi.it](http://www.fabimilano.mi.it)  
e-mail: [sab.mi@fabi.it](mailto:sab.mi@fabi.it)



**CONSULTAZIONE FEMMINILE  
PROVINCIALE**

**Tutela della dignità ed alcuni consigli pratici**



Nr.3/2002



*efficiente, collaborativa, organizzata e... pungente*





## **DEFINIZIONE**

Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti. E' ogni atto recepito come offensivo e indesiderato tanto da pregiudicare la libertà e la dignità della persona che ne è vittima e/o quando crea un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, umiliante.

Tutte le persone hanno diritto ad essere trattate con dignità e rispetto.

Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di uguaglianza, reciproca correttezza e rispetto della libertà e dignità della persona.

Le molestie a sfondo sessuale ledono questo diritto e compromettono la salute, la fiducia, il morale e la motivazione al lavoro. Incidono negativamente anche sulla prestazione di lavoro, sul clima organizzativo e sull'immagine dell'Azienda.

L'autore/trice di molestie sessuali nei luoghi lavoro verso un collega, un superiore, un tirocinante, un allievo, un collaboratore, viola un preciso dovere d'ufficio.

Chi è vittima di molestie sessuali sui luoghi di lavoro ha diritto di ottenere l'interruzione del comportamento indesiderato attraverso idonee procedure tese alla rimozione del disagio.

A nessuno è consentito approfittare della propria posizione .

I connotati delle molestie sessuali sono ravvisabili in atti perpetrati da persone sia dello stesso sesso che di sesso opposto.

Le molestie sessuali assumono particolare gravità se esplicitamente o implicitamente avvengono a seguito dello sfruttamento di una posizione di potere e/o siano accompagnate da minacce o ricatti in relazione alla condizione professionale del/della dipendente.


La molestia e i ricatti sessuali, oltre ad essere comportamenti scorretti, sono riconosciuti fonte di discriminazione diretta o indiretta e di negazione di diritti.

Oltre alla richiesta implicita o esplicita di prestazioni sessuali non gradite, rientrano tra le molestie sessuali le seguenti tipologie comportamentali:

- apprezzamenti e insinuazioni sul corpo e sulla sessualità;
- fotografie pornografiche o altro materiale analogo esposto nei luoghi di lavoro;
- messaggi scritti o oggetti allusivi lesivi della dignità della persona;
- contatti fisici intenzionali indesiderati;
- promesse esplicite o implicite di carriera o di agevolazioni e privilegi sul posto di lavoro in cambio di prestazioni sessuali;
- intimidazioni, minacce e ricatti subiti per aver respinto comportamenti finalizzati al rapporto sessuale.

**Insulti, minacce, apprezzamenti volgari, soprusi: Non sempre adire le vie legali è la soluzione migliore per difendersi dalle molestie sessuali.**

Una strategia alternativa applicabile in casi di molestie verbale potrebbe essere la così detta "tecnica dello specchio".



## **La tecnica "dello specchio"**

Lo specchio è una tecnica in cui dovete ripetere esattamente ciò che la persona vi ha detto, ma in modo più specifico, spiegando che tali affermazioni possono dare fastidio a chi le riceve. In questo modo si aiuta il molestatore ad ascoltare le proprie parole ed a capire ciò che ha effettivamente detto.

Altri metodi per respingere le molestie sono le risposte disarmanti o spiritose, che permettono di ribaltare le situazioni ed a mettere in imbarazzo non la vittima ma il molestatore.




## Purtroppo non sempre è così semplice:

La "tecnica dello specchio" è solo un suggerimento, talvolta la realtà ci porta ad avere contatti con persone di scarsa sensibilità, a quel punto non rimane altro che affidarci al Codice penale.

L'Unione Europea ha lanciato una <direttiva> rivoluzionaria: l'inversione dell'onere della prova al processo; ossia, davanti ad una denuncia per molestie sessuali, dev'essere il molestatore a doversi difendere, e non già chi denuncia a dover dimostrare il torto subito.

Il ricorso alle vie legali, anche se corretto dal punto di vista della tutela, deve essere comunque supportato da prove da portare a testimonianza in giudizio, in quanto per il nostro ordinamento giuridico l'onore della prova, della molestia subita, è a carico della vittima.



## Non sempre sono solo parole .....

Sappiamo che alcune sentenze "storiche" non aiutano a tutelare la dignità delle donne e degli uomini (vds.sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.623 del 24.01.2001).

Ringraziamo la Suprema Corte per la lungimiranza nel saper identificare ciò che può arrecare offesa, da ciò che invece può rappresentare un "innocuo gesto".

## La violenza può essere un pericolo quotidiano, anche fuori dall'ambito lavorativo.

Poche e semplici regole per diminuire i rischi. Eccole:



**PERICOLO.** Non gridare genericamente aiuto, ma "al fuoco al fuoco" (coinvolge maggiormente il passante distratto). Se si è aggrediti memorizza più elementi possibili che permettano di identificare l'aggressore).

**STRADA.** Non scegliere vie buie e deserte, cammina nel senso contrario di marcia dei veicoli e tieni la borsa sul lato interno del marciapiede, tieni le chiavi di casa e i documenti in posti separati.

**AUTO.** Viaggia sempre con la sicura abbassata, parcheggia in zone illuminate e frequentate, non dare passaggi a sconosciuti, evita di fare rifornimento di notte al self-service.

**TRENO.** Evita gli scompartimenti vuoti, non dare nome e indirizzo a sconosciuti, tieni in borsetta sempre una penna o una chiave o anche altri sistemi di difesa legalmente riconosciuti.

**CASA.** Non lasciare ad intendere di vivere sola evitando di scrivere il nome e cognome sul campanello o lasciando un messaggio al singolare in segreteria.

### **BZZ, BZZ!!!**

#### **Accusi il capo di molestie? Senza prove sei licenziata**

##### Attenzione:

La sezione Lavoro della Cassazione (nr.143/2000) ha stabilito che le accuse vanno sempre dimostrate e che il reperimento delle prove è a carico della lavoratrice. Senza, l'accusa non regge e persa la causa si rischia anche il posto di lavoro. Recentemente la Cassazione (nr 5825/2002) ha ritenuto legittimo il licenziamento per molestie sessuali giudicando sufficiente quale prova dei fatti la deposizione della vittima. La decisione merita attenzione in quanto è stato ritenuto attendibile sia la testimonianza della vittima, sia le dichiarazioni dei testimoni anche se non oculari.



**BZZ, BZZZ!!!**

Scrivete a **BZZ, BZZZ!!!**



Scrivete a “La posta dell’APE”  
Vi garantiamo l’anonimato.

- Quesiti;
- Storie di vita quotidiana;
- Aneddoti bancari;
- (...)



Presso Consulta Femminile Provinciale FABI – Via Torino 21  
Milano  
e-mail: [Flash@fabi.it](mailto:Flash@fabi.it)

La Vostra corrispondenza verrà pubblicata nei prossimi numeri

La redazione si riserva di ridurre i testi per motivi di spazio.

**Buon Natale e  
Felice anno nuovo**

